

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.: D.D. n. 406-19228 del 12/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dai Torrenti Soana e Forzo in Comune di Ronco Canavese ad uso energetico, assentita a Clear Energy s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 406-19228 del 12/6/2014; Codici Univoci: TO-A-10492, TO-A-10493

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Clear Energy srl - P. IVA 02657160046 - con sede legale in Mondovì (CN) C.so Statuto n. 2/c, la concessione di derivazione d'acqua dai Torrenti Soana e Forzo ad uso energetico in Comune di Ronco C.se, in misura rispettivamente di 4.613 litri/s massimi e 1.578 litri/s medi dal T. Soana e 3.187 litri/s massimi e 1.069 litri/s medi dal T. Forzo, per produrre la potenza nominale media complessiva di kW 1.878 (salto fiscale derivazione Soana 71,02 metri, salto fiscale derivazione Forzo 74,42 metri), con restituzione delle acque nel T. Soana in Comune di Ronco C.se;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) di riservarsi la possibilità di imporre ulteriori prescrizioni/limitazioni alla presente concessione nel caso in cui nel corso dell'esercizio si verificano problematiche di deflusso delle acque tali da incidere sui diritti precostituiti;
- 4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Orco, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Ronco C.se), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni facenti parte del BIM Orco, ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22 oltre che a S.T.E.R. S.p.A. e C.I.O. S.p.A.;
- 9) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della

fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/6/2014

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti contenute nell'Allegato A della D.G.P. n. 131-30371 del 1/9/2009 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale, nonché di quelle aggiuntive che dovessero risultare dal provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione.

L'invaso dei canali di carico è consentito esclusivamente in caso di fermo impianto; in tal caso le manovre di invaso e svasso dei canali di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico dei corsi d'acqua; in particolare il concessionario dovrà attuare le manovre di invaso gradualmente, usufruendo solo di quella parte di portata eccedente la portata massima di concessione assentita alla centrale idroelettrica a valle, attualmente di proprietà della Società STER, sommata ai valori di DMV.

Per il controllo di tali manovre il concessionario, oltre ad installare gli strumenti di misura di cui all'art. 7 (misuratori delle portate derivate) del presente disciplinare, dovrà installare e mantenere in regolare stato di esercizio due misuratori in continuo delle portate rilasciate, sia sul T. Soana sia sul T. Forzo, tenendo sempre a disposizione dell'Autorità concedente i relativi diagrammi.

I dati derivanti dalle misurazioni delle portate rilasciate dovranno essere trasmessi alla Autorità concedente unitamente a quelli delle portate derivate, con le medesime modalità.

Nei pressi della centrale dovrà inoltre essere installata, sulla condotta principale, una valvola bypass, per garantire in caso di fermo macchine, la portata massima di concessione assentita alla Società STER.

(...omissis...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 584 litri/s dal T. Soana e 403 litri/s dal T. Forzo (DMV base), in entrambi i casi con la modulazione prevista nel progetto di cui al precedente art. 4, con particolare riferimento al cap. 6 dell'elaborato 1 "Relazione Tecnica Integrativa" datata Novembre 2013 – "Simulazioni alternative di rilascio".

Il concessionario ha l'obbligo della misurazione, registrazione e trasmissione delle portate rilasciate, da attuare secondo le modalità descritte al precedente art. 10.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(...omissis...)"